

LA LEGGE EUROPEA 2017

La legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in quanto contiene norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso, nell'ambito del cosiddetto sistema [EU-Pilot](#)¹.

A partire dal 2013, le Camere hanno approvato quattro leggi europee, praticamente una legge per ciascun anno di legislatura, garantendo un'attività parlamentare costante che ha consentito all'Italia di imprimere una decisa accelerazione nel percorso di riduzione dei casi pendenti, vuoi sotto il profilo delle infrazioni aperte per mancato o tardivo recepimento di direttive europee, vuoi per quanto riguarda il recepimento non corretto e/o l'applicazione errata del diritto dell'Unione.


Come sottolineato dalla relatrice Marina Berlinghieri (PD) e dal sottosegretario Sandro Gozi (PD), in sede di discussione generale, l'impatto positivo della sistematica approvazione delle leggi europee da parte delle Camere ha consentito una revisione continua della normativa nazionale in linea con il quadro europeo; il numero delle procedure a carico del nostro Paese è sceso al minimo storico di 64 procedure. Se consideriamo che l'Italia è stata, sotto i passati governi, da sempre maglia nera – nel luglio 2007 erano pendenti nei confronti dell'Italia 213 procedure di precontenzioso e contenzioso – risulta evidente il lavoro positivo svolto, anche grazie alla tempestività e al buon raccordo tra esecutivo e Parlamento. In base al recente rapporto della Commissione europea sulla gestione del contenzioso comunitario del 2016, l'Italia risulta il Paese più virtuoso nella gestione delle infrazioni: con 121 infrazioni all'inizio del 2014 l'Italia è passata alle attuali 64, e con l'approvazione della legge europea 2017 il numero è destinato a decrescere ulteriormente.

L'Assemblea del Senato ha modificato gli articoli del provvedimento concernenti le caseine e i caseinati e il monitoraggio delle sostanze chimiche nella tutela delle acque, mentre i restanti articoli del disegno di legge sono stati approvati in testo identico a quello approvato da questa Camera nella seduta del 20 luglio 2017.

Il disegno di legge del Governo è stato approvato in via definitiva dalla Camera l'8 novembre e consente la definizione di procedure di infrazione, la chiusura di casi EU-Pilot e la corretta attuazione di direttive già recepite nell'ordinamento interno.

L'articolato, in conformità alla struttura del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interviene in particolare nei seguenti settori: libera circolazione delle merci; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; tutela della salute; tutela dell'ambiente.

¹ È un meccanismo istituito tra Commissione europea e Stati membri per lo scambio di informazioni e la risoluzione di problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa UE.



[Le infrazioni a carico dell'Italia sono 64, il livello minimo raggiunto dal nostro Paese negli ultimi anni.](#)

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del disegno di legge del Governo “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” AC 4505-B (Relatore Marina Berlinghieri del PD) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, DELLE PERSONE E DEI SERVIZI

Avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/ CE

Si modifica la disciplina² per l'accesso degli **avvocati stabiliti**³ al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati che abbiano conseguito il titolo in Italia.

L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo può essere richiesta al Consiglio nazionale forense dimostrando di aver esercitato la professione di avvocato per **almeno otto anni** in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente si abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura. Possono altresì chiedere di essere iscritti nella stessa sezione speciale coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa vigente prima della medesima data.

² Articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

³ È “avvocato stabilito” il cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell'albo degli avvocati (art. 3, comma 1, lettera d), del D.lgs. 96/2001).

Diritto d'autore. Completo adeguamento alle Direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione di **porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi**, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile per i titolari dei diritti.

L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro i quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell'Autorità.

Tracciabilità dei medicinali veterinari. Direttiva 2001/82/CE

Si apportano delle novelle al **codice dei medicinali veterinari**⁴ e si introduce una disciplina riguardante la **tracciabilità dei farmaci** ad uso veterinario **mediante ricetta sanitaria elettronica**. In particolare, i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonché i medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, le seguenti informazioni: a) l'inizio dell'attività di vendita, l'acquirente, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione; b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

Il 1° settembre 2018 è il termine a partire dal quale la prescrizione di medicinali ad uso veterinario deve avvenire obbligatoriamente mediante ricetta elettronica. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche è soggetto al pagamento della sanzione.

Codice delle comunicazioni elettroniche. Caso EU Pilot 8925/16/CNECT

Si modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche per introdurre nell'ordinamento nazionale le sanzioni per la **violazione delle disposizioni europee relative al roaming nelle reti pubbliche di comunicazioni mobili ed al c.d. Internet aperto**. In particolare, sono previste **sanzioni pecuniarie** (da 120 mila euro a 2.5 milioni di euro) da parte dell'AGCOM, l'immediata **cessazione delle violazioni** e la condanna dell'operatore al **rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti**, indicando il termine entro cui adempiere, che non deve superare i 30 giorni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Lotta contro forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. Caso EU-Pilot 8184/15/JUST

Si amplia il campo di applicazione dell'aggravante di "**negazionismo**"⁵. In particolare si inserisce la punibilità anche in caso di **grave minimizzazione e di apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra**.

Viene, inoltre, aggiunto il "**negazionismo**" ai **delitti**⁶ **che comportano la responsabilità delle persone giuridiche**. In particolare, in relazione alla commissione di tale reato si prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive⁷.

⁴ Decreto legislativo n. 193 del 2006.

⁵ Articolo 3 della legge n. 654 del 1975.

Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147

Prevista l'estensione dell'applicazione delle disposizioni⁸ per l'**accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti**, che viene esteso ai relativi reati commessi successivamente al 30 giugno 2005 e prima della data di entrata in vigore della medesima legge. A tal fine, sono previsti oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 14,2 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea (art. 41-*bis* della legge n. 234 del 2012).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ

Rimborsi dell'imposta sull'IVA. Procedura di infrazione n. 2013/4080

Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma, è riconosciuta, a titolo di **ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia**. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

Le disposizioni si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre 2018.

Restituzioni dell'IVA non dovuta. Caso EU Pilot 9164/17/TAXU

La domanda di **restituzione dell'imposta non dovuta**, è presentata dal soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dal versamento della medesima ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una **cessione di beni o ad una prestazione di servizi**, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. **La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.**

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in **500.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Regime di non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione. Direttiva 2006/112/CE

Viene modificata la disciplina delle **cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo**, destinati

⁶ Ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

⁷ L'intervento dovrebbe consentire di sanare il caso EU-Pilot 8184/15/JUST, attuando i contenuti della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

⁸ Legge europea 2015/2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122).

ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, riconducendo la non imponibilità ai fini IVA.

Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea. Caso EUPilot 7060/14/TAXU

Si estende il **regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro internazionale italiano** (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il regime fiscale agevolato consiste in:

- credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997);
- concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF e all'IRES (articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997);
- esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro internazionale (articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997);
- regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Ex lettori di lingua straniera. Caso EU-Pilot 2079/11/EMPL

Previsto uno stanziamento incrementale del **Fondo per il finanziamento ordinario delle università** pari a euro 8.705.000 per consentire il superamento del contenzioso relativo alla **ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera** assunti nelle università statali prima dell'entrata in vigore del DL 120/1995 (L. 236/1995), con il quale è stata introdotta nell'ordinamento nazionale la nuova figura del "collaboratore esperto linguistico".

Con un decreto ministeriale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Legislazioni relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana. Direttiva (UE) 2015/2203

Si disciplina la **produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati** destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.

L'obiettivo è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione e a quella internazionale.

Per caseina acida alimentare si intende: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; per “caseina presamica alimentare” si intende il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccazione del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti; per “caseinati alimentari” si intendono i prodotti del latte ottenuti dall’azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccazione.

I prodotti devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le indicazioni obbligatorie (che sono le stesse di quelle previste nella Direttiva 83/417/CEE) e i controlli sul rispetto dei tenori previsti negli allegati della direttiva.

In particolare, nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie. Si adegua così la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore anche in tema di etichettatura, ma, soprattutto, si dà recepimento alla Direttiva n. 2203 del 2015, avente lo scopo di allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e tenere conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l’alimentazione umana.

Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al Regolamento (UE) n. 2016/429 e al Regolamento (CE) n. 2015/262

Il Ministero della salute, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata,

Con decreto ministeriale sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione ed il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.

Norme sanitarie per la gente di mare. Caso EU Pilot 8443/16/MOVE

Si interviene al fine di definire con maggiore chiarezza che il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, rimane in vigore fino all'arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico, a condizione che il periodo in questione **non superi i tre mesi**.

Classificazione, etichettature e imballaggio di sostanze e miscele. Violazione Regolamento (CE) n. 1272/2008

Viene introdotto un nuovo illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, a carico di chiunque violi le disposizioni in materia di **pubblicità⁹ sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio** di sostanze e miscele.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE

Tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

Si interviene su alcune disposizioni relative al Codice dell’ambiente¹⁰, relative ai **metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque**, al fine di garantire

⁹ Previste dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP).

¹⁰ Decreto legislativo n. 152 del 2006.

l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo e pervenire, quindi, al superamento di una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

A tal fine, viene previsto che le Autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le Autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

L'intercomparabilità dovrà riguardare i dati del monitoraggio:

- delle sostanze prioritarie¹¹;
- e delle sostanze non prioritarie¹².

A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti.

Nel corso dell'esame al Senato, la norma è stata integrata con la previsione che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito internet istituzionale i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.

Acque reflue urbane, con riferimento all'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici). Direttiva 91/271/ CEE

Si modifica la disciplina ai **limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane** recapitanti in aree sensibili¹³, e si stabilisce che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al **carico inquinante generato dall'agglomerato urbano**¹⁴.

Disposizioni in materia di emissioni industriali. Caso EU Pilot 8978/16/ENVI

Modifiche al **codice dell'ambiente**¹⁵ in materia di **emissioni industriali**. In particolare, prevista la sospensione della attività industriali in caso di emissioni che causino, oltre al danno all'ambiente, anche danni alla salute umana. La ripresa della normale produzione sarà possibile solo in presenza della risoluzione del problema che ha determinato la "non

¹¹ Tabelle I/A e 2/A dell'allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . La tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del Codice indica gli standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità, mentre la successiva tabella 2/A indica gli standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione.

¹² Tabella I/B dell'allegato 1. Nella tabella 1/B sono definiti gli standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8 (che fornisce un elenco indicativo dei principali inquinanti).

¹³ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili».

¹⁴ La disposizione mira a garantire una corretta applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E),

¹⁵ Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

conformità” ambientale e sanitaria e la verifica che tale non conformità non si riproponga nuovamente in futuro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01). Imprese a forte consumo di energia elettrica

Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto al 2016 sono destinate, dal 1o gennaio 2018 e per un minimo del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche di alcune categorie di utenti elettrici.

Il Ministero dello sviluppo economico avrà la possibilità di rivedere sia la platea delle **imprese energivore** che il sistema di sussidio a queste stesse imprese. La modifica approvata stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea stessa, per adeguare la normativa nazionale a quella europea, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, «sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni» a loro destinate. I decreti ridefiniranno le agevolazioni «in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell’impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima» stabiliti dalla Comunicazione europea in materia, «applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell’impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell’intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale». Con gli stessi decreti «sono definite altresì le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo».

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01). Sostegno alla promozione delle fonti rinnovabili

Allo scopo di proseguire nella politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conformandosi a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), si prevede che la produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per le altre fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:

- l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
- l'incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio.

Imprese a forte consumo di gas naturale

Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla Comunicazione della Commissione europea¹⁶ la rideterminazione della applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al

¹⁶ Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. (2014/C 200/01).

finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, sono definite le **imprese a forte consumo di gas naturale**¹⁷, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa, all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas.

Entro 120 giorni dalla data di emanazione del decreto, su indirizzo del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione di imprese a forte consumo di gas naturale. Il sistema rideterminato dei corrispettivi assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di Stato stabiliti dalle norme europee, l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i **consumi di gas superiori a 1 milione di smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all'applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema gas**, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l'invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALTRE DISPOSIZIONI

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234

Si modifica la legge¹⁸ relativa alle norme generali sulla **partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea**. La norma interviene per assicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e a garantirne il corretto e tempestivo recepimento.

Ascensori e relativi componenti di sicurezza

Si interviene sulla disciplina relativa agli **ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori** nonché al certificato di abilitazione¹⁹. Quest'ultimo, che è valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della

¹⁷ Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico.

¹⁸ Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

¹⁹ Articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico

Al fine di garantire strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le finalità di accertamento e repressione dei reati²⁰ il **termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico**, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, è stabilito, in deroga a quanto già previsto²¹, in **72 mesi**.

Personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna

Si disciplina l'indennità di missione corrisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al **personale estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna**.

Cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea

Per realizzare e **monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo** con finanziamento dell'Unione europea,²² le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,

L'applicazione delle disposizioni agli interventi nei Paesi nei quali l'Agenzia ha proprie sedi è limitata fino al subentro della medesima Agenzia nella responsabilità degli interventi stessi.

Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea

Previste modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali.

I titolari del trattamento dei dati personali possono avvalersi per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie. I titolari stipulano in forma scritta atti giuridici con i predetti responsabili, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito .

Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante per la protezione dei dati personali il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro 45 giorni,

²⁰ In attuazione della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio.

²¹ Dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

²² Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o, anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali

Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle **attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea** è attribuito, a decorrere dal 2018, un contributo aggiuntivo pari a **1.400.000 euro**.